

Legge regionale 17 ottobre 2001, n.50

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 - Terza variazione.

ARTICOLO 1

(Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa)

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, delle entrate e delle spese, del bilancio di previsione 2001 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2001 e' modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

		lire	
	In aumento	In diminuzione	Totale
Competenza			
Entrata	1.764.419.567.320	1.145.200.000.000	619.219.567.320
Spesa	668.210.686.860	48.991.119.540	619.219.567.320
Totale	1.096.208.880.460	1.096.208.880.460	
Cassa			
Entrata	1.764.419.567.320	1.145.200.000.000	619.219.567.320
Spesa	668.210.686.860	48.991.119.540	619.219.567.320
Totale	1.096.208.880.460	1.096.208.880.460	

ARTICOLO 2

(Autorizzazioni di spesa per l'anno 2001)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 della legge regionale, 9 aprile 1990, n. 40 (Disposizioni per il controllo e il contenimento della spesa) le quote di spesa delle leggi regionali sono modificate, per competenza e per cassa, dalla presente legge nell'importo indicato al prospetto "Allegato B)".

ARTICOLO 3

(Contributo annuale all'ARPAT)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e successive modificazioni, e' cosi' sostituita:

"a) un contributo annuale per l'esercizio delle funzioni

trasferite dalla Regione e dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL), comprese le spese di personale e di beni e servizi".

2. Per l'anno 2001 il contributo di cui al comma 1 e' determinato in lire 67.700 milioni (euro 34.964.132,07)

3. Per l'anno 2002 il contributo di cui al comma 1 e' determinato in lire 73.000 milioni (euro 37.701.353,63).

4. A decorrere dall'anno 2003 il contributo ordinario annuale, a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, e' stabilito con legge di bilancio in misura non superiore a quella determinata per l'anno precedente, incrementata del tasso programmato di inflazione indicato nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 1 bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio).

5. Sono abrogati l'articolo 9 della legge regionale 26 gennaio 1999, n. 3 (Disposizioni finanziarie per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2000/2002).

ARTICOLO 4

(Finanziamenti dell'Agenzia Regionale di Sanita')

1. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 3 settembre 1998, n. 7 (Istituzione e disciplina dell'Agenzia Regionale di Sanita' e del Consiglio Sanitario Regionale) e' cosi' sostituito:

"2. Per gli esercizi successivi si provvede con una somma annuale, determinata con legge di bilancio, in misura non superiore a quella stabilita per l'anno precedente, incrementata del tasso programmato di inflazione indicato nel documento di programmazione economico-finanziario di cui all'articolo 1 bis della legge n. 468 del 1978".

ALLEGATO A - ENTRATA

ALLEGATO B) - SPESA

<Si omette la pubblicazione delle tabelle di bilancio>